



LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA ED USO DEL TERRITORIO (NOTA 1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:
[L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#)
[L.R. 23 maggio 1980 n. 42](#)
[L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#)
[L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#)
[L.R. 8 novembre 1988 n. 46](#)
[L.R. 26 aprile 1990 n. 33](#)
[L.R. 30 gennaio 1995 n. 6](#)
[L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#) (69)



Titolo I **(NOTA 1) Disposizioni generali**

Art. 1

(abrogato da [art. 16 L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#))
1 - Il presente articolo risulta abrogato in quanto l'art. 16 della [L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#) abroga l'intero Titolo I. (1)

Principi fondamentali

abrogato

Art. 2

(abrogato da [art. 16 L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#))
1 - Il presente articolo risulta abrogato in quanto l'art. 16 della [L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#) abroga l'intero Titolo I. (2)

Riferimenti alla programmazione regionale

abrogato

Art. 3

(abrogato da [art. 16 L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#))
1 - Il presente articolo risulta abrogato in quanto l'art. 16 della [L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#) abroga l'intero Titolo I. (3)

Livelli e strumenti della pianificazione territoriale

abrogato

Titolo II **Pianificazione territoriale regionale**

Art. 4

(già modificato da [art. 1 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#); poi abrogato da [art. 16 L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#))
1 - Il presente articolo risulta abrogato in quanto l'art. 16 della [L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#) abroga l'intero Titolo II. (4)

Finalità e contenuti della pianificazione territoriale regionale

abrogato

Art. 5

(già sostituito da [art. 2 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#); poi abrogato da [art. 16 L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#))
1 - Il presente articolo risulta abrogato in quanto l'art. 16 della [L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#) abroga l'intero Titolo II. (5)

Formazione ed approvazione dei piani territoriali regionali

abrogato

Art. 6

(già sostituito da [art. 3 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#); poi abrogato da [art. 16 L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#))
1 - Il presente articolo risulta abrogato in quanto l'art. 16 della [L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#) abroga l'intero Titolo II. (6)

Efficacia ed effetti dei piani territoriali regionali

abrogato

Titolo III

Pianificazione territoriale comprensoriale

Art. 7

(già modificato da [art. 4 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#)) (7)

Funzioni dei comitati comprensoriali in materia urbanistica

abrogato

Art. 8

(già modificato da [art. 5 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#)) (8)

Contenuti della pianificazione territoriale comprensoriale

abrogato

Art. 9

(già modificato da [art. 6 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#)) (9)

Procedimento per la formazione della pianificazione territoriale comprensoriale

abrogato

Art. 10

(già sostituito da [art. 7 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#)) (10)

Efficacia della pianificazione territoriale comprensoriale

abrogato

Art. 11

(già modificato da [art. 8 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#)) (11)

Aggiornamento della pianificazione territoriale comprensoriale

abrogato

TITOLO IV

Pianificazione territoriale comunale

Art. 12

(abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (12)

Finalità del piano regolatore generale

abrogato

Art. 13

(già modificato da [art. 9 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (13)

Contenuto del piano regolatore generale

abrogato

Art. 14

(già sostituito da [art. 10 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi da [art. 11 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6](#); infine abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (14)

Approvazione del piano regolatore generale

abrogato

Art. 15

(già sostituito da [art. 11 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi da [art. 12 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6](#); infine abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (15)

Varianti al piano regolatore generale

abrogato

TITOLO V

Attuazione della pianificazione territoriale urbanistica

Art. 16

(già integrato da [art. 12 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi

abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#)) (16)

Programma di attuazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale

abrogato

Art. 17

(abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#)) (17)

Attuazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale

abrogato

Art. 18

(già sostituito da [art. 13 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (18)

Attuazione del piano regolatore generale

abrogato

Art. 19

(già sostituito da [art. 14 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (19)

Programma pluriennale di attuazione del Piano Regolatore Generale

abrogato

Art. 20

(già modificato da [art. 15 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (20)

Piano particolareggiato di iniziativa pubblica

abrogato

Art. 21

(già modificato da [art. 16 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (21)

Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato di iniziativa pubblica

abrogato

Art. 22

(già modificato da [art. 17 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (22)

Attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica

abrogato

Art. 23

(già modificato da [art. 18 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (23)

Piano per l'edilizia economica e popolare

abrogato

Art. 24

(già modificato da [art. 19 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (24)

Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi

abrogato

Art. 25

(già modificato da [art. 20 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (25)

Piano particolareggiato di iniziativa privata

abrogato

Art. 26

(abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (26)

Piani di recupero

abrogato

Art. 27

(già sostituito da [art. 21 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#); poi sostituiti commi dal 4 al 13 da [art. 22 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6](#); infine aggiunto ultimo comma da art. 47 L.R. 24 marzo 2000 n. 20) (27)

Concessione

Chunque, fatto salvo quanto disposto dall'[art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616](#), intenda nell'ambito del territorio comunale, ivi comprese le aree di demanio pubblico, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti, ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione o di qualsiasi opera che comunque comporti una modificazione del territorio, ad eccezione delle normali operazioni colturali e a fini produttivi agricoli, deve chiedere concessioni al Sindaco.

Tale concessione, nel rispetto della strumentazione urbanistica comunale, di quella comprensoriale nel caso di cui al penultimo comma dell'art. 10 e di quella regionale nel caso di cui al secondo comma dell'art. 6 della presente legge, può essere:

- a) onerosa;
- b) convenzionata;
- c) gratuita.

A tutti i tipi di concessione si applicano le norme di cui ai successivi commi del presente articolo.

La domanda di concessione deve essere corredata da una dichiarazione, con gli effetti di cui all'art. 481 del codice penale, nella quale i progettisti incaricati asseverano gli elaborati progettuali presentati, relativi a calcoli e relazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell'opera, e la loro conformità al regolamento edilizio per quel tipo di opera nonché al certificato d'uso di cui all'[art. 7 della L.R. 33/90](#), se rilasciato, ovvero, in caso di mancato rilascio, alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed alle norme di sicurezza e sanitarie.

A seguito della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio incaricato comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento, ai fini dell'espletamento dell'istruttoria, verifica:

- a) la completezza della documentazione presentata;
- b) la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di un tecnico abilitato;
- c) la presenza della dichiarazione di cui al comma quarto;
- d) nel caso di avvenuto rilascio del certificato d'uso, la corrispondenza dei dati asseverati con quanto previsto nel certificato stesso; in assenza di certificato d'uso, la verifica è estesa alla conformità del progetto alle norme edilizie ed urbanistiche. La verifica non entra nel merito delle singole soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento svolge le verifiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma sesto e provvede a richiedere l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda di concessione. Entro il medesimo termine, ovvero entro dieci giorni dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento trasmette la domanda di concessione alla Commissione edilizia comunale.

La Commissione edilizia comunale esprime il proprio parere ai sensi dell'[art. 15 della L.R. 33/90](#), come modificato, nei modi indicati dal regolamento edilizio entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento degli atti. Il termine ricomincia a decorrere per una sola volta nei casi indicati dal [comma 4 dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

Il responsabile del procedimento provvede alle verifiche di cui alla lettera d) del precedente comma sesto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione edilizia, ovvero dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di concessione.

Conclusa l'attività istruttoria ai sensi del comma nono precedente ed acquisito il parere della Commissione edilizia comunale, il responsabile del procedimento formula, nei dieci giorni successivi, una proposta motivata all'autorità competente, che provvede nei successivi venti giorni. Del provvedimento conclusivo è data immediata comunicazione all'interessato.

Decorso inutilmente il termine per il rilascio della concessione, di cui al comma decimo, la domanda di concessione si intende accolta e di essa tiene luogo una copia della domanda da cui risulti la data di presentazione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma decimo l'atto di concessione deve essere ritirato. In presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il ritiro dell'atto, su richiesta dell'interessato, il termine può essere prorogato dall'autorità competente fino ad un massimo di centottanta giorni, decorsi i quali l'atto di concessione si intende decaduto.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione edilizia di cui all'[art. 48 della Legge 5 agosto 1978, n. 457](#) e all'[art. 7 della Legge 25 marzo 1982, n. 94](#), si applica quanto previsto dai precedenti commi quarto, quinto, sesto e dodicesimo.

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno. Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o usabile ai sensi dell'art. 50 della presente legge, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato con provvedimento motivato del Sindaco solo per il sopravvenire di fatti estranei alla volontà del concessionario durante l'esecuzione dei lavori. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive ovvero, quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: nel caso di mancata ultimazione entro il termine la nuova concessione concerne la parte non ultimata. La nuova concessione dovrà rispettare la normativa vigente all'atto del suo rilascio.

La concessione decade se entro 15 mesi dal suo rilascio non sono stati eseguiti i lavori fino alla costruzione del solaio del piano terra o di altre opere, indicate nella concessione stessa, per costruzioni di particolari caratteristiche e per gli interventi sulla edilizia esistente.

Il titolare della concessione deve notificare al Comune con lettera raccomandata l'inizio delle operazioni di organizzazione del cantiere.

Qualora i lavori non siano iniziati entro la data stabilita, la concessione decade ed il Sindaco potrà procedere al rilascio di nuova concessione in conformità alle previsioni urbanistiche ed al programma pluriennale di attuazione in vigore all'atto della nuova concessione e previo pagamento di eventuali maggiori oneri connessi alla concessione stessa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della concessione, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni, e chiederne al Sindaco il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modificazione della concessione stessa.

Art. 28

(sostituito da [art. 22 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#)) (28)

Concessioni onerose

Nei casi in cui il proprietario, nei limiti della presente legge, non abbia optato per l'alternativa di cui all'[art. 7 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10](#), la concessione deve prevedere tra l'altro:

- 1) la quota di contributo commisurata al costo di costruzione determinato ai sensi dell'[art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10](#), fatto salvo il disposto dell'art. 10 della stessa legge;
- 2) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune, in proporzione al volume ed alla superficie edificabile, determinati ai sensi dell'[art. 5 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10](#) e ai sensi dell'art. 31 della presente legge, ovvero, qualora dette spese vengano coperte tutte od in parte attraverso la diretta esecuzione delle opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune;
- 3) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso;
- 4) l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso nel rispetto delle norme del piano regolatore generale in relazione alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'[art. 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10](#);
- 5) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo.

Il Consiglio comunale, per opere di particolare o di rilevante interesse, può disporre che la concessione venga subordinata anche alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo che, oltre a contenere le condizioni di cui al precedente comma, devono essere pure trascritti.

Art. 29

(aggiunto ultimo comma da [art. 23 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#)) (29)

Concessioni convenzionate

Nei casi di cui agli artt. 7 e 9, punto b), [della Legge 28 gennaio 1977, n. 10](#) e nei casi previsti dalla presente legge, la concessione è subordinata alla stipula di una convenzione o ad un atto unilaterale d'obbligo da parte del richiedente la concessione, che deve prevedere tra l'altro:

- 1) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune, in proporzione al volume o alla superficie edificabile, determinati ai sensi dell'[art. 5 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10](#) e ai sensi dell'art. 31 della presente legge, ovvero qualora dette spese vengano coperte tutte o in parte attraverso la diretta esecuzione delle opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune;
- 2) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso;
- 3) l'obbligo a rispettare le destinazioni d'uso previste dalla convenzione;
- 4) i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione degli alloggi o delle altre opere edilizie realizzate, ai sensi dell'art. 32 della presente legge;
- 5) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.

Viene comunque fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'[art. 32 della Legge 5 agosto 1978, n. 457](#).

Art. 30

(sostituito da [art. 24 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#)) (30)

Concessioni gratuite

Nelle ipotesi di cui all'[art. 9 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10](#) la concessione è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione degli interventi oggetto della concessione, eccettuati i casi di cui al primo comma, lettera a) del citato art. 9, secondo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 31 della presente legge. La concessione deve prevedere tra l'altro:

- 1) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso;
- 2) l'obbligo di rispettare le destinazioni d'uso nei casi di cui alle lettere a), b) e d) del [primo comma dell'art. 9 della](#)

[Legge 28 gennaio 1977, n. 10](#), comunque nel rispetto di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 10 della citata legge;

3) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo.

Il Consiglio comunale, per opere di particolare o rilevante interesse, può disporre che la concessione venga subordinata anche alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo che, oltre a contenere le condizioni di cui al precedente comma, devono essere pure trascritti.

Art. 31

(sostituiti commi 3, 8, penultimo, ultimo e abrogato comma 7 da [art. 25 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#)) (31)

Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

Sono opere di urbanizzazione primaria, ai fini dell'[art. 5 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10](#), le opere sottoelencate per la parte posta al diretto servizio dell'insediamento:

- a) le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio;
- b) le fognature e gli impianti di depurazione;
- c) il sistema di distribuzione dell'acqua;
- d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
- e) la pubblica illuminazione;
- f) il verde attrezzato.

Sono altresì opere di urbanizzazione primaria gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al diretto servizio dell'insediamento.

Sono opere di urbanizzazione secondaria ai fini dell'[art. 5 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10](#):

- a) gli asili nido e le scuole materne;
- b) le scuole d'obbligo;
- c) i mercati di quartiere;
- d) le delegazioni comunali;
- e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
- f) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
- h) i parcheggi pubblici.

Sono opere di urbanizzazione generale gli allacciamenti ai pubblici servizi e le infrastrutture indotte a carattere generale.

Gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti con deliberazione comunale secondo le tabelle parametriche definite dalla Regione in base all'[art. 5 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10](#).

Le opere di urbanizzazione primaria sono di norma attuate dai concessionari.

abrogato

Le classi dei Comuni per le determinazioni degli oneri sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale.

Tale classificazione è aggiornata dalla Regione ogni quattro anni.

Ai fini del rilascio della concessione gratuita, di cui al precedente art. 30, il Consiglio comunale può specificare nelle norme di piano regolatore generale, oppure con propria delibera, l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria definite al primo comma del presente articolo, delle quali è indispensabile l'esistenza nelle zone agricole individuate dal piano regolatore generale.

Art. 32

(abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (32)

Criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione degli alloggi

abrogato

TITOLO VI **Disciplina edificatoria delle zone**

Art. 33

(già modificato da [art. 26 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (33)

Zone di tutela

abrogato

Art. 34

(già modificato da [art. 27 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (34)

Vincolo idrogeologico

abrogato

Art. 35

(già modificato da [art. 28 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (35)

Obiettivi e criteri generali per l'intervento nel territorio urbanizzato

abrogato

Art. 36

(già sostituito da [art. 29 della L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (36)

Zone culturali ambientali - Zone territoriali omogenee A

abrogato

Art. 37

(già modificato da [art. 30 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (37)

Zone edificate a prevalente destinazione residenziale Zone territoriali omogenee B

abrogato

Art. 38

(già modificato da [art. 31 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (38)

Zone per nuovi insediamenti residenziali - Zone territoriali omogenee C

abrogato

Art. 39

(già modificato da [art. 32 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (39)

Zone destinate ad insediamenti produttivi Zone territoriali omogenee D

abrogato

Art. 40

(già modificato da [art. 33 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi da [art. 17 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6](#); infine abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (40)

Zone agricole Zone territoriali omogenee E

abrogato

Art. 41

(già modificato da [art. 34 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (41)

Attrezzature pubbliche e servizi sociali - Zone territoriali omogenee F e G

abrogato

Art. 42

(già modificato da [art. 35 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (42)

Manutenzione ordinaria

abrogato

Art. 43

(già modificato da [art. 36 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (43)

Manutenzione straordinaria

abrogato

Art. 44

(già modificato da [art. 37 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (44)

Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente

abrogato

Art. 45

(già modificato da [art. 38 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (45)

Aree per la viabilità e la rete ferroviaria

abrogato

Art. 46

(già sostituito da [art. 39 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi modificato da [art. 18 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6](#); infine abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (46)

Standards urbanistici

abrogato

Titolo VII

Elementi della pianificazione comprensoriale e comunale

Art. 47

(già modificato da [art. 40 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#)) (47)

Dati conoscitivi ed elementi costitutivi della pianificazione comprensoriale

abrogato

Art. 48

(già sostituito da [art. 41 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (48)

Dati conoscitivi ed elementi costitutivi della pianificazione comunale

abrogato

Art. 49

(già modificato da [art. 42 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (49)

Elementi costitutivi degli strumenti di attuazione del Piano regolatore generale

abrogato

Titolo VIII

Controllo sull'attività costruttiva

Art. 50

(già sostituito da [art. 43 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 18 L.R. 26 aprile 1990 n. 33](#)) (50)

Abitabilità ed usabilità delle costruzioni

abrogato

Art. 51

(abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (51)

Utilizzazione abusiva di costruzioni

abrogato

Art. 52

(già integrato da [art. 44 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi modificato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#); infine abrogato da [art. 7 L.R. 8 novembre 1988 n. 46](#)) (52)

Opere costruite in difformità o in assenza della concessione

abrogato

Art. 53

(già modificato da [art. 45 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#)) (53)

Annullamento di autorizzazioni comunali

abrogato

Art. 54

(sostituito da [art. 46 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#)) (54)

Deroghe

Il regolamento edilizio può dettare disposizioni che consentano al Sindaco, previo nulla-osta del Consiglio comunale, di

rilasciare concessioni edilizie in deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione del Piano regolatore generale purchè le relative scelte non comportino modifiche al piano territoriale di coordinamento comprensoriale e semprechè riguardino edifici ed impianti pubblici. Ai fini del presente comma si intende edificio o impianto pubblico ogni edificio o impianto di interesse qualificato dalla sua rispondenza ai fini perseguiti dall'amministrazione pubblica.

Restano ferme le disposizioni e le competenze di cui alla [Legge 1 giugno 1939, n. 1089](#).

Art. 55

(abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (55)

Misure di salvaguardia

abrogato

Titolo IX **Organi consultivi**

Art. 56

(abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (56)

Organi consultivi

abrogato

Art. 57

(abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (57)

Comitato consultivo regionale

abrogato

Art. 58

(già modificato da [art. 47 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#)) (58)

Commissione consultiva comprensoriale

abrogato

Art. 59

(già sostituito da [art. 48 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#)) (59)

Compiti della Commissione consultiva comprensoriale

abrogato

Art. 60

(già modificato e integrato da [art. 49 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 18 L.R. 26 aprile 1990 n. 33](#)) (60)

Commissione edilizia comunale

abrogato

Titolo X **Norme transitorie e finali**

Art. 61

(già sostituito da [art. 50 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi modificato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#); infine abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (61)

Obbligo di adozione o di revisione del Piano regolatore generale

abrogato

Art. 62

(già sostituito da [art. 51 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi modificato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#); infine abrogato da [art. 18 L.R. 26 aprile 1990 n. 33](#)) (62)

Regolamenti edilizi

abrogato

Art. 63

(abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) (63)

Efficacia degli strumenti di attuazione del Piano regolatore generale

abrogato

Art. 64

(abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) [\(64\)](#)

Cartografia, grafia e simbologia comprensoriale e comunale

abrogato

Art. 65

(già sostituito da [art. 52 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) [\(65\)](#)

Zone produttive turistiche

abrogato

Art. 66

(abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) [\(66\)](#)

Compiti di vigilanza

abrogato

Art. 67

(abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) [\(67\)](#)

Finanziamento e imputazione della spesa

abrogato

Art. 68 (70)

(già sostituito da [art. 53 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)) [\(68\)](#)

















Disposizioni finali

abrogato

Note del Redattore:

- (1)  (abrogato da [art. 16 L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#))
1 - Il presente articolo risulta abrogato in quanto l'art. 16 della [L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#) abroga l'intero Titolo I.
- (2)  (abrogato da [art. 16 L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#))
1 - Il presente articolo risulta abrogato in quanto l'art. 16 della [L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#) abroga l'intero Titolo I.
- (3)  (abrogato da [art. 16 L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#))
1 - Il presente articolo risulta abrogato in quanto l'art. 16 della [L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#) abroga l'intero Titolo I.
- (4)  (già modificato da [art. 1 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#); poi abrogato da [art. 16 L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#))
1 - Il presente articolo risulta abrogato in quanto l'art. 16 della [L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#) abroga l'intero Titolo II.
- (5)  (già sostituito da [art. 2 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#); poi abrogato da [art. 16 L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#))
1 - Il presente articolo risulta abrogato in quanto l'art. 16 della [L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#) abroga l'intero Titolo II.
- (6)  (già sostituito da [art. 3 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#); poi abrogato da [art. 16 L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#))
1 - Il presente articolo risulta abrogato in quanto l'art. 16 della [L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#) abroga l'intero Titolo II.
- (7)  (già modificato da [art. 4 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#))
- (8)  (già modificato da [art. 5 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#))
- (9)  (già modificato da [art. 6 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#))
- (10)  (già sostituito da [art. 7 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#))
- (11)  (già modificato da [art. 8 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#))
- (12)  (abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (13)  (già modificato da [art. 9 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (14)  (già sostituito da [art. 10 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi da [art. 11 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6](#); infine abrogato da art. 52 [L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (15)  (già sostituito da [art. 11 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi da [art. 12 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6](#); infine abrogato da art. 52 [L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (16)  (già integrato da [art. 12 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#))

- (17)  (abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#))
- (18)  (già sostituito da [art. 13 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (19)  (già sostituito da [art. 14 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (20)  (già modificato da [art. 15 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (21)  (già modificato da [art. 16 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (22)  (già modificato da [art. 17 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (23)  (già modificato da [art. 18 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (24)  (già modificato da [art. 19 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (25)  (già modificato da [art. 20 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (26)  (abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (27)  (già sostituito da [art. 21 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#); poi sostituiti commi dal 4 al 13 da [art. 22 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6](#); infine aggiunto ultimo comma da [art. 47 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (28)  (sostituito da [art. 22 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#))
- (29)  (aggiunto ultimo comma da [art. 23 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#))
- (30)  (sostituito da [art. 24 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#))
- (31)  (sostituiti commi 3, 8 , penultimo, ultimo e abrogato comma 7 da [art. 25 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#))
- (32)  (abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (33)  (già modificato da [art. 26 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (34)  (già modificato da [art. 27 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (35)  (già modificato da [art. 28 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (36)  (già sostituito da [art. 29 della L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (37)  (già modificato da [art. 30 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (38)  (già modificato da [art. 31 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (39)  (già modificato da [art. 32 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (40)  (già modificato da [art. 33 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi da [art. 17 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6](#); infine abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (41)  (già modificato da [art. 34 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (42)  (già modificato da [art. 35 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (43)  (già modificato da [art. 36 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (44)  (già modificato da [art. 37 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (45)  (già modificato da [art. 38 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (46)  (già sostituito da [art. 39 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi modificato da [art. 18 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6](#); infine abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (47)  (già modificato da [art. 40 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#))
- (48)  (già sostituito da [art. 41 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (49)  (già modificato da [art. 42 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (50)  (già sostituito da [art. 43 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 18 L.R. 26 aprile 1990 n. 33](#))
- (51)  (abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (52)  (già integrato da [art. 44 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi modificato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#); infine abrogato da [art. 7 L.R. 8 novembre 1988 n. 46](#))
- (53)  (già modificato da [art. 45 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#))
- (54)  (sostituito da [art. 46 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#))

- (55)  (abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (56)  (abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (57)  (abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (58)  (già modificato da [art. 47 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#))
- (59)  (già sostituito da [art. 48 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#))
- (60)  (già modificato e integrato da [art. 49 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 18 L.R. 26 aprile 1990 n. 33](#))
- (61)  (già sostituito da [art. 50 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi modificato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#); infine abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (62)  (già sostituito da [art. 51 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi modificato da [art. 45 L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#); infine abrogato da [art. 18 L.R. 26 aprile 1990 n. 33](#))
- (63)  (abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (64)  (abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (65)  (già sostituito da [art. 52 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (66)  (abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (67)  (abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (68)  (già sostituito da [art. 53 L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#), poi abrogato da [art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#))
- (69)  Testo coordinato con le modifiche apportate da:
[L.R. 29 marzo 1980 n. 23](#)
[L.R. 23 maggio 1980 n. 42](#)
[L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#)
[L.R. 5 settembre 1988 n. 36](#)
[L.R. 8 novembre 1988 n. 46](#)
[L.R. 26 aprile 1990 n. 33](#)
[L.R. 30 gennaio 1995 n. 6](#)
[L.R. 24 marzo 2000 n. 20](#)
- (70)  1) - L'art. 52, comma 3, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 dispone l'abrogazione della presente legge, ad eccezione degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 54, a far data dall'entrata in vigore della stessa [L.R. 20/2000](#). E' fatto salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della L.R. 20/2000, che di seguito si riportano:
" Art. 41
Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni
1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformità alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:
a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;
b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della [L.R. 7 dicembre 1978, n. 47](#);
c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;
d) i programmi pluriennali di attuazione;
e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.
3. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC i Comuni possono inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L. R. n. 47 del 1978, varianti al PRG necessarie per la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine o della polizia municipale nonché per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, definiti dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere altresì adottate e approvate, con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG adottati dopo l'entrata in vigore della [L.R. n. 6 del 1995](#), purchè conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge.
5. Gli artt. 21, 22 e 25 [della L.R. n. 47 del 1978](#) continuano a trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani particolareggiati per le aree destinate ad attività estrattive previsti dall'[art. 8 della L.R. 18 luglio 1991](#), n. 17, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 30 della

[L.R. 18 maggio 1999, n. 9.](#) "

" Art. 42

Conclusione dei procedimenti in itinere

1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali di pianificazione territoriale e urbanistica, adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.

2. La medesima disposizione può trovare applicazione per le varianti generali al PRG, per i PTCP e loro varianti adottati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. "

